C I T T A ' D I P O L I C O R O
- PROVINCIA DI MATERA –
Piazza Aldo Moro, 1
C.A.P.75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00011121O779
www.policoro.gov.it – posta@policoro.gov.it - protocollo@pec.policoro.gov.it

IL SINDACO

N. 5325 Reg. Ord.

ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E PRODOTTI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O EVENTI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI PERSONE.

Premesso:

- che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;

Considerato che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che la Città di Policoro è diventata sede sempre più frequentemente di manifestazioni che comportano la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;

Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- ✓ la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- ✓ il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- ✓ la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4 e 4 bis;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

ORDINA

1. Ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande e di prodotti pirotecnici all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione di eventi o manifestazioni in cui è prevista la partecipazione simultanea di elevati numeri di persone;

C I T T A ' D I P O L I C O R O
- PROVINCIA DI MATERA –
Piazza Aldo Moro, 1
C.A.P.75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00011121077 9
www.policoro.gov.it – posta@policoro.gov.it - protocollo@pec.policoro.gov.it

2. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici, almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora prevista per l'inizio della manifestazione o evento;
3. E' fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro e di introdurre prodotti pirotecnici all'interno delle piazze e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sede della manifestazione o evento, ed in un raggio di mt.300 (metri trecento) da tale luogo;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e rimane efficace per un anno dalla data di adozione o nel tempo necessario per l'adozione delle necessarie modifiche da apportare nei termini di cui al presente atto al Regolamento di Polizia Urbana;
6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
7. La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nel termine, rispettivamente di trenta giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Comune di Policoro lì, 5 APR 2018

IL SINDACO
Dr. Enrico Mascia

CITTA' DI POLICORO
IL SINDACO